



CITTA' DI ASTI

VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

In data 27/04/2020

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

L'anno 2020 addì 27 del mese di Aprile alle ore 12.45 a seguito di apposita convocazione del Presidente, nella sala delle adunanze si è regolarmente riunito, in via Ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

Nome e Cognome	Carica	Nome e Cognome	Carica
1) Maurizio Rasero	Sindaco	18) Luigi Giacomini	Consigliere
2) Giovanni Boccia	Presidente_Cons	19) Davide Giargia	Consigliere
3) Monica Amasio	Consigliere	20) Elisabetta Lombardi	Consigliere
4) Michele Anselmo	Consigliere	21) Mario Malandrone	Consigliere
5) Paolo Bassi	Consigliere	22) Angela Motta	Consigliere
6) Mauro Bosia	Consigliere	23) Angela Quaglia	Consigliere
7) Paride Candelaresi	Consigliere	24) Francesca Ragusa	Consigliere
8) Massimo Cerruti	Consigliere	25) Walter Quinto Rizzo	Consigliere
9) Iole Maria Chiorra	Consigliere	26) Giorgio Spata	Consigliere
10) Federico Cirone	Consigliere	27) Luciano Sutura Sardo	Consigliere
11) Giuseppe Dolce	Consigliere	28) Giovanni Trombetta	Consigliere
12) Piero Ferrero	Consigliere	29) Ivo Valleri	Consigliere
13) Maria Ferlisi	Consigliere	30) Francesca Varca	Consigliere
14) Gianbattista Luca Filippone	Consigliere	31) Martina Veneto	Consigliere
15) Giuseppe Francese	Consigliere	32) Pierfranco Verrua	Consigliere
16) Federico Garrone	Consigliere	33) Mario Vespa	Consigliere
17) Denis Ghiglione	Consigliere		


Presiede la seduta il Sig. Giovanni Boccia - Presidente_Cons.

Assiste alla seduta il Segretario Generale, Giuseppe Formichella.

All'inizio della trattazione del presente argomento sono assenti i consiglieri: Candelaresi P, Giargia D., Rizzo W. e Veneto M.

Si dà atto che il Sindaco e i consiglieri: Amasio M., Anselmo M., Bassi P., Bosia M., Cerruti M., Chiorra I., Cirone F., Dolce G., Ferlisi M., Ferrero P., Filippone G., Francese G., Garrone F., Ghiglione D., Giacomini L., Lombardi E., Malandrone M., Motta A., Quaglia A., Ragusa F., Spata G., Sutura Sardo L., Trombetta G., Valleri I., Varca F., Verrua P. e Vespa M., partecipano alla seduta in video conferenza ai sensi della Disposizione del Presidente del Consiglio comunale prot.gen.n.28342 del 27/03/2020.

Presenti n. 29



OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

Vista la proposta della Giunta Comunale in data 16/04/2020, il cui testo viene di seguito riportato:

“Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997 afferma che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;
- l'articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 ha istituito dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'articolo 1, comma 738, della legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, la IUC, facendo però salva la disciplina della TARI;

Richiamato l'articolo 1, comma 682, della legge 147/2013, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi del succitato articolo 52, per quanto riguarda la TARI, i criteri di determinazione delle tariffe, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, e l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 marzo 2018;

Viste le disposizioni contenute nella legge di bilancio 2020, legge 160/2019, in materia di riscossione e dilazione di pagamento;

Considerato che trattasi di interventi che agiscono sulla procedura di riscossione nella fase antecedente all'avvio della fase coattiva mediante la concentrazione della riscossione nell'accertamento con il potenziamento del titolo accertativo;

Visto l'articolo 58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito in legge 157/2019, che apporta modifiche all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 in materia di classificazione delle utenze non domestiche prevedendo lo spostamento della categoria di attività degli studi professionali dalla categoria 11 “uffici, agenzie” alla categoria 12 “banche e istituti di credito”;

Viste altresì le disposizioni contenute nel D.L. 34/2019 (decreto crescita), convertito con modificazioni dalla legge 58/2019;

Visto in particolare l'articolo 15-bis che dispone nuove regole per l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie dei tributi locali;

Preso atto che le predette modifiche riguardano anche la TARI ed in particolare la fase di riscossione bonaria, con la necessità di adeguare il sistema di acconto e saldo, illustrato nella circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22 novembre 2019, al fine di rispettare la regola di efficacia delle deliberazioni;

Richiamato l'articolo 4-octies del decreto crescita in materia di obbligo di invito al contraddittorio e preso atto dell'articolo 10 del regolamento generale delle entrate tributarie, approvato con precedente deliberazione, in cui si specifica che non si applica ai tributi locali l'articolo 5-ter del D.Lgs. 218/1997 in materia di contraddittorio preventivo mediante invito a comparire obbligatorio;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

Richiamata la deliberazione ARERA 443/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021;

Ritenuto pertanto necessario adeguare il regolamento comunale TARI alle norme soprarichiamate con particolare riferimento agli articoli 9 "Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti", 10 "Piano finanziario" 28 "Attività di controllo e accertamento", 30 "Riscossione", 33 "Contenzioso" e all'allegato A) relativo alla tipologia delle attività nella parte relativa agli studi professionali;

Considerata inoltre la necessità di apportare modifiche al regolamento in oggetto per recepire recenti sentenze del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione in merito al corretto inquadramento delle utenze nelle diverse categorie tariffarie con particolare riferimento alle strutture ricettive; le modifiche in questione riguardano il comma 10 dell'articolo 15 "Determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche, l'articolo 17 "Classificazione delle utenze non domestiche" e conseguentemente l'allegato A) relativo alle categorie di attività utenze non domestiche con l'introduzione delle sottocategorie 7a e 8a per meglio proporzionare il prelievo alla connotazione specifica dell'attività e alla capacità di produzione dei rifiuti per quantità e qualità;

Ritenuto opportuno, in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione, stabilire che la stessa debba essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo o al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, termine peraltro previsto anche per la nuova IMU ai sensi dell'articolo 1, comma 769, della legge 160/2019; il suddetto termine è indicato nell'articolo 27 "Contenuto e presentazione della dichiarazione" che disciplina altresì particolari tipologie dichiarative;

Considerato che occorre apportare modifiche al regolamento in oggetto, alla luce della maturata esperienza applicativa che ha consentito di evidenziare aspetti meritevoli di opportuni correttivi o di maggiori dettagli operativi al fine di superare alcune problematiche a favore di una maggiore

trasparenza ed operatività della disciplina regolamentare e che le principali modifiche riguardano l'articolo 5 in materia di responsabilità solidale tra i soggetti passivi, gli articoli 6 e 8 in merito alle esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti e per produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali, l'articolo 15 per la determinazione del numero degli occupanti le utenze domestiche, gli articoli 20 e 24 in materia di riduzioni tariffarie, relativa decorrenza e cumulo delle medesime, e l'articolo 32 “Importi minimi e misura annua interessi” a seguito modifica del regolamento generale delle entrate tributarie approvato con precedente deliberazione del Consiglio comunale;

Visto l'allegato schema di “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” costituito da n. 35 articoli e dall'allegato A) “Categorie di utenze non domestiche” recante le modifiche sopracitate, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Ritenuto pertanto necessario e opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere a modificare il regolamento per la disciplina della TARI, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 26 marzo 2018, al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione più confacente alla realtà economica, sociale ed ambientale presente in questo Comune;

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- il decreto Ministero Interno del 13 dicembre 2019 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali per il 2020 è differito al 31 marzo 2020 e il decreto Ministero Interno del 28 febbraio 2020 che ha ulteriormente differito il termine dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- l'articolo 107, comma 2, del D.L. 18/2020 (decreto cura Italia), che per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, al 31 maggio 2020;
- l'articolo 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. 201/2011, secondo cui a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico; con decreto del MEF saranno stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui sopra, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;
- l'articolo 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, in base al quale “A decorrere dall'anno di

imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Dato atto che l'articolo 1, comma 683-bis, della legge 147/2013, introdotto dall'articolo 57-bis, comma 1, lettera b, del D.L. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 154/2019, prevede che: *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*

Considerato che l'articolo 107, comma 4, del D.L. 18/2020 (decreto cura Italia) ha differito solamente il termine per la determinazione delle tariffe della TARI al 30 giugno 2020 senza posticipare il termine per l'approvazione del relativo regolamento che quindi rimane fissato al 30 aprile 2020 per espressa previsione normativa dell'articolo 57-bis del D.L. 124/2019 soprariportato;

Tenuto conto che il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2020;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal dirigente del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile;

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Con riserva di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei Revisori ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000;

Su proposta dell'Assessore competente;

La Giunta, a voti favorevoli espressi all'unanimità, formula la seguente proposta:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al “Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)” composto da n. 35 articoli e dall’allegato A) “Categorie di utenze non domestiche”, il cui testo integrato e coordinato con le modifiche medesime è quello che risulta nell’allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che il regolamento, approvato con la presente deliberazione, ha efficacia dal 1° gennaio 2020, vista la sua approvazione entro il 30 aprile 2020;
3. di mandare al settore Ragioneria Bilancio Tributi e Servizi Demografici per gli adempimenti di competenza ed in particolare per l’invio, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione e l’allegato regolamento mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998.”

OMISSIS

Ultimata la presentazione da parte dell'Assessore competente, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento.

OMISSIS

Più nessun componente il Consiglio avendo chiesto la parola, il Presidente pone ora in votazione la proposta della Giunta Comunale e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto del parere favorevole espresso da parte del Collegio dei Revisori dei Conti in data 20 aprile 2020;

con 19 voti favorevoli e l’astensione di n. 10 consiglieri (Anselmo, Bosia, Cerruti, Dolce, Ferlisi, Malandrone, Motta, Quaglia, Spata, Sutura Sardo), espressi in forma palese mediante appello nominale effettuato dal Presidente,

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte e nel suo complesso la suestesa proposta della Giunta Comunale.

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

BOCCIA GIOVANNI;1:4922524
FORMICHELLA GIUSEPPE;2:5638108